

**ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**AVVISO DI AVVENUTA COSTITUZIONE EX ART 48 CPA**  
**A SEGUITO DI OPPOSIZIONE SU RICORSO STRAORDINARIO AL PDR**

Per: **CAPRIOGLIO GIULIANA** (CF: CPRGLN81E46H501P), nata a Roma il 06.05.1981, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - PEC: gianluca.magnani@oav.legalmail.it), giusta procura in allegato al ricorso al Presidente della Repubblica notificato a controparti e controinteressati in data 15.07.2022 trasposto con il presente atto, ex art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.ta presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F), domiciliatario in Roma, via Fabio Massimo 45;

*- ricorrente -*

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t. in carica;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Dirigente Generale p.t. in carica;

- **USR LAZIO – COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI CUI AL D.D. N. 499 DEL 21 APRILE 2020 E D.D. N. 649 DEL 3 GIUGNO 2020, PER LA CLASSE DI CONCORSO A022**, nominata con DDG USR Lazio prot. 181 del 02.03.2022, in persona del Presidente p.t. Bellardini Giovanna;  
**COMMISSIONE NAZIONALE** di cui al D.M. 9 novembre 2021, in persona del Presidente p.t.;

**COMITATO SCIENTIFICO** di cui allo stesso Bando di concorso, in persona del Presidente p.t.;

*- resistenti -*

**E NEI CONFRONTI DI**

**FEDELI MARTINA**, corrente in via Nerone 3 - 00012 Guidonia Montecelio (RM);

**GROSSI FEDERICA**, corrente in via Tommaso Fortifiocca, 50 – 00179 Roma;

*- controinteressate -*

**PER L'ANNULLAMENTO**

## **PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale e di tutti i provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame adottati per la prova di concorso della ricorrente per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado* di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
- dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta della ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione comunicato a quest'ultima in data 21 marzo 2022 presso la sede d'esame (Istituto comprensivo *Monaci* di Soriano nel Cimino - VT, presso il Laboratorio informatico - Aula Sotgiu) a conclusione della suddetta prova scritta di concorso e poi pubblicato sul sito <https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/>;
- dello stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione della ricorrente al concorso e della determinazione di valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 68 che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alla risposta fornita alla domanda n. 46 del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante quella individuata come corretta dall'amministrazione debba considerarsi errata;
- in ogni caso, dell'esito della prova scritta somministrata, nel Lazio, in data 21 marzo 2022 (Turno 2 - pomeriggio) per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado* nell'ambito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. Min. Istruzione 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. Min. Istruzione 5 gennaio 2022 n. 23, nella parte in cui la ricorrente risulta aver conseguito punteggio pari a 68, con conseguente estromissione dalla procedura concorsuale *de qua*;
- del quesito predisposto a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione e somministrato alla ricorrente nell'ambito della suddetta prova scritta per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado*, con la domanda n. 46;
- dei quadri di riferimento per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella*

*scuola secondaria di I grado* redatti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e pubblicati in data 10 marzo 2022;

- della graduatoria/elenco ammessi alla prova orale per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado*, nel Lazio, pubblicato in data 13.04.2022 con avviso USR Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV prot. 14074, unitamente a calendario di svolgimento delle prove stesse per ciascuno dei tanti, nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi, ivi compresi ove occorra dei Verbali atti e provvedimenti di estremi sconosciuti nella parte in cui contengono e dispongono la valutazione e attribuzione di punteggio alla prova della ricorrente con particolare riferimento alle suddette domande del Quiz somministrato a quest'ultima il 21 marzo us, nella parte in cui hanno determinato o contribuito al mancato superamento e la Commissione non abbia riesaminato l'intero procedimento, verificando la ambiguità o meno di tutte le domande/quiz somministrate;
- del Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui abbia autorizzato l'operato illegittimo dell'amministrazione convenuta, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione, valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici, senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, nonché di tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono la ricorrente nonostante la risposta erroneamente considerata come corretta dall'amministrazione convenuta al quesito n. 46 della sua prova e senza aver riesaminato l'intera procedura;
- di tutti i Provvedimenti e Verbali della *Commissione di esame* e della *Commissione Nazionale* di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente dei Verbali di estremi ignoti della *Commissione Nazionale* detta, e di tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati altresì i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale, ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione;

- di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento del quesito n. 46 somministrato alla ricorrente, nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre;
- di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché di tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decreto direttoriale n. 23/2022;
- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante *“Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*;
- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 con il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché dell'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante *«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 13 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»*;
- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: *«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante *«Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44, nonché, infine, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020,

n. 749, recante «*Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

- ove necessario, per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97 Cost.

e per accertamento del diritto della Prof.ssa Giuliana Caprioglio ad essere ammessa alla prova orale relativa al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado*.

### **IN LIMINE**

La ricorrente impugnava gli atti in epigrafe chiedendone l’annullamento, tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 15.07.2022

**Con atto di opposizione notificato il 15.09.2022, il Ministero dell’Istruzione, ha chiesto la presente trasposizione** del ricorso straordinario già proposto innanzi al Capo di Stato, che si notifica e deposita e riassume pertanto innanzi a questo ecc.mo Collegio, riportando integralmente il testo dello stesso.

Ciò premesso, ai sensi dell’art 48 cpa, l’istante si costituisce dinanzi a Codesto Ill.mo TAR Lazio nel giudizio indicato in epigrafe, previo avviso alle controparti ed ai controinteressati con notifica del presente atto avvenuta in data 29.09.2022

### **RICORSO STRAORDINARIO**

#### **AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*(con istanza sospensiva)*

Per: **CAPRIOGLIO GIULIANA** (CF: CPRGLN81E46H501P), nata a Roma il 06.05.1981, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - PEC: gianluca.magnani@oav.legalmail.it), giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell’art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest’ultimo elett.te dom.ta presso lo studio legale dell’Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F), domiciliatario in Roma, via Fabio Massimo 45;

- ricorrente -

## CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro p.t. con sede in viale Trastevere n. 76/A a Roma rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Dirigente Generale legale rapp.te p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 a Roma rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

- **USR LAZIO – COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI CUI AL D.D. N. 499 DEL 21 APRILE 2020 E D.D. N. 649 DEL 3 GIUGNO 2020, PER LA CLASSE DI CONCORSO A022**, nominata con DDG USR Lazio prot. 181 del 02.03.2022, in persona del Presidente p.t. Bellardini Giovanna, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

**COMMISSIONE NAZIONALE** di cui al D.M. 9 novembre 2021, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

**COMITATO SCIENTIFICO** di cui allo stesso Bando di concorso, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

- resistenti -

## E NEI CONFRONTI DI

**FEDELI MARTINA**, corrente in via Nerone 3 - 00012 Guidonia Montecelio (RM);

**GROSSI FEDERICA**, corrente in via Tommaso Fortifiocca, 50 – 00179 Roma;

- controinteressate -

Oggetto: accertamento e declaratoria della nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

- del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale e di tutti i provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame adottati per la prova di concorso della ricorrente per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado* di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento

del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;

- dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta della ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione comunicato a quest'ultima in data 21 marzo 2022 presso la sede d'esame (Istituto comprensivo *Monaci* di Soriano nel Cimino - VT, presso il Laboratorio informatico - Aula Sotgiu) a conclusione della suddetta prova scritta di concorso e poi pubblicato sul sito <https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/>;
- dello stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione della ricorrente al concorso e della determinazione di valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 68 che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alla risposta fornita alla domanda n. 46 del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante quella individuata come corretta dall'amministrazione debba considerarsi errata;
- in ogni caso, dell'esito della prova scritta somministrata, nel Lazio, in data 21 marzo 2022 (Turno 2 - pomeriggio) per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado* nell'ambito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. Min. Istruzione 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. Min. Istruzione 5 gennaio 2022 n. 23, nella parte in cui la ricorrente risulta aver conseguito punteggio pari a 68, con conseguente estromissione dalla procedura concorsuale *de qua*;
- del quesito predisposto a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione e somministrato alla ricorrente nell'ambito della suddetta prova scritta per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado*, con la domanda n. 46;
- dei quadri di riferimento per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado* redatti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e pubblicati in data 10 marzo 2022;
- della graduatoria/elenco ammessi alla prova orale per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado*, nel Lazio, pubblicato in data 13.04.2022 con avviso USR Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV prot. 14074, unitamente a calendario



di svolgimento delle prove stesse per ciascuno dei tanti, nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi, ivi compresi ove occorra dei Verbali atti e provvedimenti di estremi sconosciuti nella parte in cui contengono e dispongono la valutazione e attribuzione di punteggio alla prova della ricorrente con particolare riferimento alle suddette domande del Quiz somministrato a quest'ultima il 21 marzo us, nella parte in cui hanno determinato o contribuito al mancato superamento e la Commissione non abbia riesaminato l'intero procedimento, verificando la ambiguità o meno di tutte le domande/quiz somministrate;
- del Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui abbia autorizzato l'operato illegittimo dell'amministrazione convenuta, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione, valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici, senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, nonché di tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono la ricorrente nonostante la risposta erroneamente considerata come corretta dall'amministrazione convenuta al quesito n. 46 della sua prova e senza aver riesaminato l'intera procedura;
- di tutti i Provvedimenti e Verbali della *Commissione di esame* e della *Commissione Nazionale* di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente dei Verbali di estremi ignoti della *Commissione Nazionale* detta, e di tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati altresì i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale, ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione;
- di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento del quesito n. 46 somministrato alla ricorrente, nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre;
- di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento



- delle prove d'esame, nonché di tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decreto direttoriale n. 23/2022;
  - ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante *“Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*;
  - ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 con il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché dell’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante *«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 13 Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»*;
  - ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: *«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante *«Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44, nonché, infine, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante *«Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;
  - ove necessario, per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97 Cost.

accertamento del diritto della Prof.ssa Giuliana Caprioglio ad essere ammessa alla prova orale relativa al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado*.

### IN FATTO

1. la Prof.ssa Giuliana Caprioglio ha partecipato, nel Lazio, al concorso ordinario docenti secondaria bandito con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 - come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 - per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado* ed è stata estromessa per non aver superato la prova scritta svoltasi il 21 marzo us (cfr. allegati nn. 1, 2, 4 e 5);
2. la suddetta prova scritta si è svolta nel turno di mattina (T1) del 21 marzo 2022, presso il laboratorio linguistico dell'Istituto comprensivo *Alberto Manzi* di via del Pigneto n.301/A a Roma, con convocazione ore 8:00 (v. in allegato n. 4-b);
3. la prova ha avuto inizio verso le ore 9,00, con l'inserimento di una password fornita dal tecnico di laboratorio presente e tutti i candidati hanno avuto a disposizione 100 minuti per completare la prova scritta strutturata come quiz a risposta multipla in 50 domande, di cui:
  - a) quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
  - b) cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
  - c) cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.
4. come da bando, la prova è stata superata da coloro che hanno conseguito punteggio minimo di 70 punti (v. in allegato n. 2);
5. come da bando, ciascun quesito prevedeva una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una avrebbe dovuto essere esatta; l'ordine dei 50 quesiti è stato somministrato in modalità casuale per ciascun candidato ed anche le lettere delle diverse opzioni di risposta sono state cambiate per ogni candidato, in modalità *random*;
6. al termine dei 100 minuti, il tecnico di laboratorio è passato per ogni postazione, ha inserito una chiavetta per salvare la prova svolta da ogni candidato e dopo aver inserito una password ha fatto visualizzare sullo schermo del pc di ognuno il punteggio ottenuto dal singolo candidato;

7. all'esito della suddetta prova, la ricorrente ha ottenuto punteggio complessivo pari a 68, dunque appena al di sotto la soglia di punteggio (70 punti) con cui era possibile accedere alle prove orali e quindi, al pari di moltissimi altri candidati, non ha superato lo scritto per una sola risposta sbagliata (il bando di concorso prevede punti 2 per ogni risposta corretta) (cfr. doc. 2 e 5);
8. l'esclusione della Prof.ssa Giuliana Caprioglio appare ingiusta e frutto della applicazione di un sistema, anche informatico, che ha mal posto le domande ed erroneamente individuato le risposte ritenute corrette;
9. nei limiti di interesse, si evidenzia che, tra le risposte risultanti come non corrette, figura quella relativa alla domanda n. 46 del quiz somministrato alla Prof.ssa Caprioglio il 21 marzo us (v. prova scritta in allegato n. 5);
10. la cit. domanda n. 46 così recitava:  
    "[...]"  
    *"Tornato dall'ufficio, Laura chiese a Luca di portare il cane al parco".*  
    *Qual è il valore del participio passato in questo periodo?*
  - a. *Participio attributivo*
  - b. *Participio sostantivato*
  - c. *Participio assoluto*
  - d. *Participio congiunto*

## DOMANDA 46

“Tornato dall'ufficio, Laura chiese a Luca di portare il cane al parco”.

Qual è il valore del participio passato in questo periodo?

a	Participio attributivo	X
b	Participio sostantivato	
*c	Participio assoluto	
d	Participio congiunto	

**Punteggio: 0,00**

11. orbene, l'amministrazione ricollega al quesito n. 46 della prova somministrata alla ricorrente, un ventaglio di n. 4 risposte tra le quali indica come corretta una soluzione che tale non è, atteso che il valore del participio passato nel periodo “*Tornato dall'ufficio, Laura chiese a Luca di portare il cane al parco*” non è *assoluto* come erroneamente indicato dal Ministero dell'Istruzione;
12. dunque, la mancata ammissione della ricorrente è determinata da un gap di soli due punti in una prova scritta nella quale una delle risposte erronee riguarda un quesito da annullarsi per la manifesta erroneità della soluzione ritenuta valida dall'amministrazione;
13. a suffragare le doglianze della ricorrente contribuisce l'autorevole parere del **Prof. Pasquale Stoppelli**, Ordinario di Filologia italiana all'Università “La Sapienza” di Roma, il quale, in risposta ad un preciso interpello della ricorrente, ha redatto il seguente parere *pro veritate*: “[...] *In merito al quesito riguardante il riconoscimento del tipo di participio impiegato nella frase: «Tor-nato dall'ufficio, Laura chiese a Luca di portare il cane al parco», erano previste quattro possibilità di risposta:*
- a. Participio attributivo*
  - b. Participio sostantivato*
  - c. Participio assoluto*
  - d. Participio congiunto*

*La soluzione a cui si è attenuta la Commissione esaminatrice nella correzione degli elaborati è “Participio assoluto”. Tale tipologia di participio si verifica quando il soggetto della secondaria espresso in forma di participio (in questo caso soggetto sottinteso: “Luca”) non ha alcuna relazione con elementi della proposizione principale. Condizione che nella frase proposta non si verifica essendo “Luca” anche complemento di termine della proposizione principale.*

*A riprova di questa interpretazione basta modificare l'ordine delle parole della frase in questione: «Laura chiese a Luca, tornato dall'ufficio, di portare il cane al parco», per verificare che si tratta di participio congiunto e non di participio assoluto. È evidente che la tipologia grammaticale delle parole che costituiscono una frase non può cambiare se le stesse sono assoggettate a un diverso ordinamento.*

*D'altronde il concetto di participio assoluto è mutuato da quello di ablativo assoluto latino, per il quale l'Enciclopedia Italiana (Treccani) dà una definizione che pone come condizione l'assenza di qualsiasi legame grammaticale fra subordinata e principale:*

*Da notare il cosiddetto ablativo assoluto, il quale è formato da un sostantivo all'ablativo, concordato con un par-ticipio (oppure con un aggettivo o un sostantivo di valore predicativo), ed esprime, senz'alcun legame grammaticale con la proposizione in cui si trova, un rapporto di subordinazione circostanziale.*

*Dalle motivazione sovraesposte consegue che è improprio riconoscere nella frase «Tornato dall'ufficio, Laura chiese a Luca di portare il cane al parco» un participio assoluto.*

*Si tratta in realtà di participio congiunto.” (v. allegato n. 6-a);*

- 14.** sul medesimo quesito ha reso parere *pro veritate* anche il Prof. Arcangeli docente di Linguistica dell'Università di Cagliari, sociologo, critico letterario, componente del collegio di dottorato in Linguistica storica e storia linguistica italiana dell'Università “La Sapienza” di Roma nonché collaboratore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana *Treccani*, il quale, in risposta ad altra candidata del concorso per la c.c. A022 nelle medesime condizioni della ricorrente, scrive nel suo parere *pro veritate*:

*“[...] Nella lingua greca e latina, semplificando la questione al massimo, si danno due particolari costrutti il cui valore, nel loro trasferimento alla lingua italiana, è quello di una proposizione dipendente: 1) il participio congiunto; 2) il genitivo assoluto (per il greco) / l'ablativo assoluto (per il latino). Il participio congiunto si adopera quando la dipendente non ha un suo soggetto; il suo soggetto è il soggetto o l'oggetto della principale, e il participio in questione concorda perciò con l'uno o con l'altro nel genere, nel numero e nel caso. Nelle due costruzioni assolute, invece, la dipendente ha un soggetto proprio, che non coincide né col soggetto né con l'oggetto della principale. Il soggetto della dipendente va in questo caso al genitivo (in greco) o all'ablativo (in latino), e il participio consegue: viene a sua volta concordato al genitivo (in greco) o all'ablativo (in latino).*

*Per far capire la differenza fra i due concetti, quello di “assoluto” e quello di “congiunto”, si può ricorrere a un noto esempio liviano: “T. Manlius Torquatus Gallum [...] caesum torque spoliavit” (VI, 42,5). “Caesum”, in questa frase è una forma participiale congiunta, e la sua congiunzione è con l'oggetto diretto (“Gallum”). In italiano potremmo tradurre l'esempio così: “T. Manlio Torquato spogliò della collana il Gallo ucciso” oppure, più liberamente, “T. Manlio Torquato uccise un Gallo e lo spogliò della collana” o “T. Manlio Torquato, (dopo aver) ucciso un Gallo, lo spogliò della (sua) collana”. Il latino classico non prevede che il soggetto di un ablativo assoluto possa essere il soggetto o l'oggetto della principale, o possa comportarvi in forma di pronome: una frase come “T. Manlius Torquatus, Gallo caeso, eum torque spoliavit” (“Gallus”, il soggetto di “caesus”, riaffiora qui in “eum”, oggetto di “spoliavit”) è incongruamente modellata sul tipo italiano.*

*Inammissibile, nel latino classico, sarebbe anche “T. Manlius Torquatus Gallum, eo caeso, torque spoliavit” (qui il soggetto di “caesus”, e cioè “is”, si collega con “Gallum”, oggetto di “spoliavit”).*

*Il participio congiunto e il participio adoperato in un costrutto ablativale assoluto, che condividono il valore predicativo (cioè verbale), sono dunque diversi in questo: il primo è congiunto con un elemento della principale (in genere il soggetto o l'oggetto), il secondo non è concordato con nessun elemento della principale; lo si definisce “assoluto”, vale a dire “sciolto (da legami)”, proprio per l'assenza di un qualunque rapporto sintattico con la reggente. Ora, se veniamo all'esempio proposto nel test (“Tornato dell'ufficio, Laura chiese a Luca di portare il cane al parco”), il participio “tornato” pare svolgere mansioni di participio assoluto, la risposta ritenuta corretta delle quattro previste, in quanto il suo soggetto (Luca) non coincide con quello della reggente (Laura), ma è evidente la sua “congiunzione” con un elemento della stessa reggente (sempre Luca). E' sufficiente un semplice riposizionamento degli elementi della frase per far svanire l’“assolutezza”: “Laura chiese a Luca, tornato dall'ufficio, di portare il cane al parco”.*

*La possibile obiezione che l'espressione “participio congiunto” possa riferirsi solo al greco o al latino – o ad altre lingue indoeuropee di analoga struttura – è smentita dai fatti, perchè nella prassi linguistica italiana (e di altre lingue neolatine) sono numerosi gli esempi attestanti una facile estensione alla nostra lingua della nozione in oggetto; il “participio congiunto”, [...] in italiano, e nelle lingue romanze in genere, rappresenta la diretta continuazione dell'omonima e isomorfa struttura latina, ed è documentato come “normale” anche nelle lingue germaniche” (“Lingua Nostra”, 47/48 1986, p. 22). [...]” (v. allegato n. 7);*

- 15.** a sostegno della dooglianza de qua, depone anche la definizione di *participio assoluto* tratta dal libro di grammatica "La forza delle parole" del Prof. Luca Serianni, Professore emerito di Linguistica italiana alla Sapienza di Roma, che non corrisponde affatto al caso posto nel test nonché il paragrafo della grammatica italiana curata dal medesimo professore in cui , tra l'altro, non sembra esserci alcun riferimento al participio congiunto nella lingua italiana, che secondo i linguisti interpellati sarebbe però la risposta corretta (v. in allegato n. 8);
- 16.** dunque, con specifico riferimento al quesito di cui alla domanda n. 46, un'analisi approfondita ed autorevole resa da eminenti esperti di comprovata competenza fa emergere che il quesito n. 46 è erroneo - risultando erronea la risposta ritenuta corretta dall'amministrazione - di guisa che la Prof.ssa Caprioglio chiede che le vengano attribuiti n. 2 punti in relazione al quesito n. 46 e, comunque, che le venga riconosciuto il punteggio minimo di 70 per accedere alle prove orali del concorso de quo, ovvero ancora che, per lei, venga abbassata la soglia per l'accesso alle prove orali a 68;
- 17.** con avviso USR Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV prot. 14074 del 13.04.2022, l'amministrazione convenuta ha annunciato le date delle prove orali (inizio il 3 maggio 2022), elencando i candidati ammessi alle stesse (v. avviso in allegato n. 9);
- 18.** dal suddetto avviso emerge che le suddette prove orali si sono concluse il 7 luglio con Ruvolo Goria (v. allegato);
- 19.** Fedeli Martina e Grossi Federica sono due dei candidati potenzialmente controinteressati nell'ambito del presente procedimento atteso che, in caso di superamento delle rispettive prove orali, costoro verrebbero inserite nella graduatoria generale di merito del concorso de quo per la classe A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I° grado*, di prossima pubblicazione nel Lazio (v. allegato n. 9);
- 20.** la ricorrente trova ingiusta la sua esclusione dalla procedura concorsuale de qua per i seguenti motivi

## **IN DIRITTO**

### **1. breve premessa: riferimenti normativi**

La procedura concorsuale in argomento è stata bandita con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 21 aprile 2020 n. 499 e poi, fatta eccezione per le classi di concorso relative a materie scientifiche, è rimasta in attesa delle prove d'esame per ben due anni.

Nel frattempo, la disciplina delle stesse prove concorsuali è stata via via modificata, anzitutto con l'inserimento di prove scritte a quiz. Infatti, il precedente Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 201/del 20 Aprile 2020 è stato modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n.



73, recante *“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l’articolo 59 che, al comma 10 del detto Decreto legge n. 73/2021 ha previsto l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3 bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ma con prove da svolgersi secondo modalità semplificate (introducendo in sostanza le prove a quiz) che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, ha demandato ad un decreto del Ministro dell’Istruzione la disciplina del concorso in tutti i seguenti aspetti più significativi di un concorso: modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, programmi delle prove, requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, titoli valutabili e del relativo punteggio.

Con un primo Decreto del n. 326 del 9 novembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha così provveduto ad individuare le nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con questo Decreto sono state disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

Al comma 3 lett. a) e lett. c) dell’art. 4 del cit. D.M. 326/2021 si legge che *“La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all’articolo 8 del presente decreto, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;”* e *“per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento”*.

Infine, il comma 6 prevede che: *“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”*.

Il successivo Articolo 6 (Valutazione delle prove e dei titoli) sempre del D.m. n.326/2021

dispone inoltre che: “[...] 2. *La commissione assegna alla prova scritta di cui all’articolo 4 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.*”

L’Articolo 7 (Predisposizione delle prove. Commissione nazionale) “1. *I quesiti delle prove di cui all’articolo 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.*”

Una volta modificate le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, attraverso il successivo Decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, il Ministero ha aggiornato l’ormai superato Bando concorsuale di cui al Decreto 499/2020.

Così, quanto alle prove scritte è stato ribadito all’Articolo 5 (Predisposizione delle prove) che “1. *Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.*”.

Per finire, meritano un cenno le conoscenze richieste ai candidati di questo concorso, affinché emerga la pochezza di una unica domanda a Quiz, mal posta e mal corretta, rispetto alla mole di conoscenza e sapere che il Quiz pretende di verificare: Classe A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado:*

“[...] *Il candidato dovrà dimostrare adeguate conoscenze e competenze relativamente ai seguenti nuclei tematici:*

- *l’uso efficace della lingua italiana in tutte e quattro le abilità: parlato, scritto, ascolto e lettura* [...] - *la padronanza della lingua italiana nelle dimensioni di variazione relative all’argomento di cui si parla (sottocodici e linguaggi specialistici), alla situazione comunicativa (registri con diverso grado di formalità), alle diverse modalità di comunicazione (parlato, scritto, modalità miste), nonché nel riconoscimento e nell’uso consapevole di forme standard rispetto a forme non-standard e di prestiti da lingue straniere; - la riflessione metalinguistica ai diversi livelli*

di analisi: [...]. Conoscenza delle principali opere di riferimento, quali grammatiche, dizionari e manualistica relativa ai principali temi di descrizione elencati;

- la storia della lingua nei suoi periodi con particolare riguardo della “Questione della lingua”, della diffusione dell’italiano dopo l’Unità, dell’interazione tra lingua letteraria, standard o comune e dialetti e costituzione delle diverse varietà diatopiche in fonetica, in morfologia, nel lessico.

#### *Letteratura italiana*

Il candidato dovrà dimostrare un sicuro possesso degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l’analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; il valore delle scelte poetiche e del processo creativo dell’opera letteraria; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo e il “conflitto” delle interpretazioni critiche, con una particolare attenzione all’uso di strategie appropriate all’età dei discenti.

Il candidato dovrà possedere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni, [...]. Al candidato si richiede di conoscere e di saper commentare, nel quadro di un profilo storico complessivo, testi significativi di varia epoca, riferibili ai diversi generi e movimenti letterari italiani ..., nonché di saper condurre comparazioni con i principali testi del canone letterario internazionale (in traduzione), e dei principali testi della letteratura classica (in traduzione), al fine di sviluppare le specifiche competenze concernenti l’individuazione e l’analisi, diacronica e sincronica, dei generi letterari.

#### *Storia*

Il candidato deve essere in grado di leggere e valutare le diverse fonti; di comprendere e confrontare in modo critico le varie prospettive e interpretazioni storiografiche.

Il candidato deve dimostrare di saper collocare ogni evento nella corretta successione cronologica e nella dimensione geografica secondo le categorie spazio-temporali; di saper argomentare cogliendo elementi di affinità/continuità e diversità/discontinuità tra civiltà diverse; di padroneggiare concetti relativi a istituzioni statali, sistemi politici e giuridici, processi economici e sociali, produzione culturale, scientifica e tecnologica.

Il candidato deve dimostrare di possedere una chiara cognizione delle principali epoche storiche e delle trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e dell’Italia dalle Origini ai nostri giorni, considerando parte integrante della disciplina la dimensione spaziale e temporale.

Al candidato si richiede inoltre di saper contestualizzare, nel quadro di un profilo storico

*complessivo, fonti significative di epoche diverse.*

*In particolare, è richiesta la conoscenza approfondita dei seguenti eventi storici:*

*Storia antica [...] Storia dell'alto Medioevo [...] Storia del basso Medioevo [...] Storia dell'età moderna [...] Storia dell'età contemporanea: l'Ottocento [...] Storia dell'età contemporanea: Novecento e tempo presente [...]*  
*Geografia [...]*

\*\*\*\*\*

## ***2. riepilogo delle doglianze aventi ad oggetto la domanda nn. 46 del quiz somministrato alla ricorrente in data 21 marzo 2022***

Per i motivi di cui in premessa, si ribadisce la erroneità e/o non univocità della risposta considerata corretta dall'amministrazione convenuta al quesito somministrato alla ricorrente la mattina del 21 marzo 2022, nell'ambito della prova scritta relativa al concorso ordinario per la classe di concorso A022, con il quiz n. 46.

Per tali motivi, la domanda in questione deve essere annullata o considerata nulla e per l'effetto deve essere riconosciuto alla ricorrente il corrispondente punteggio o, in alternativa, abbassata la soglia di punteggio per l'accesso alle prove orali a beneficio della candidata, la quale non avrebbe mai commesso errori se non vi fosse stata indotta, come nel caso di specie, a causa della formulazione errata del quesito stesso.

---

Tanto premesso, la Prof.ssa CAPRIOGLIO GIULIANA ricorre denunciando

- ***Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001;***
- ***Ingiustizia manifesta;***
- ***Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica;***
- ***Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità;***
- ***Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost.;***
- ***CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA' DEI QUESITI.***

Mette conto anzitutto premettere che per costante giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato ogni procedura selettiva deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

Con specifico riguardo alla scuola, poi, il Consiglio di Stato ha affermato nella sentenza 9

febbraio 2011 n. 41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente ed altrettanto ha sempre ribadito anche la Corte costituzionale – da ultimo con la sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 - stabilendo che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio.

Orbene, l'illegittimità del provvedimento impugnato è anzitutto palese nella gravissima irregolarità del procedimento determinata:

- dalla natura ambigua di numerose domande dei quiz somministrati nella prova;
- dalla non univocità delle risposte corrette;
- dall'erroneità di alcune domande e delle relative risposte considerate come esatte;

Come più volte ribadito sia da Codesto TAR sia dal Consiglio di Stato ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta Ex multis, si veda quanto più volte ribadito dal Consiglio di Stato a tal proposito: *“La Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.”* **(Consiglio di Stato, Sez. V, 17/06/2015, n. 3060).**

Il Ministero dell'Istruzione, con riferimento ai quiz formulati per la classe A060 ha riconosciuto che due quesiti non contengono alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte. Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, sono stati riconosciuti a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data. Il Consiglio di Stato relativamente alla natura dei quiz ha affermato che *“Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l'alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori (omissis) avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.”* (v. ordinanza emessa su ricorso r.g. n.9914/2011)."

Orbene, applicando il medesimo criterio, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere 2 punti in

relazione al quesito n. 46 del suo quiz e, pertanto, avrebbe diritto ad accedere alla fase concorsuale successiva avendo totalizzato complessivamente **70 punti**.

In alternativa ella ha diritto a veder abbassata, nei suoi confronti, la soglia di accesso alle prove orali fino al punteggio riconosciutole all'esito della prova scritta somministrata lo scorso 21 marzo 2022 (punti 68).

***- sui limiti all'esercizio della discrezionalità tecnica.***

Deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008: *“l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [...]. In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell'elevato numero di domande presentate. Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali, effettivamente deputate a vagliarne le capacità. Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare”*.

Dunque, se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l'esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell'erroneo agire della Amministrazione.

In ogni caso, la scelta assunta dall'Amministrazione convenuta risulterebbe certamente non conforme illegittima. Strettamente connesso al criterio della funzionalità amministrativa risulta quello della professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico (richiamato anche nella

sent. Della Corte Cost. n. 293/2009). Sul punto sembra che la competenza “tecnica” rispetto allo svolgimento di una funzione rappresenti un'importante garanzia per entrambi i principi cui l'attività amministrativa deve informarsi: imparzialità e buon andamento. Il legame con quest'ultimo principio è infatti evidentemente rappresentato dal fatto che soltanto personale competente può assicurare che le funzioni siano svolte in modo efficiente e pienamente efficace. Orbene, con riferimento al caso di specie, l'attuale ricorrente ha dimostrato di avere le conoscenze per accedere alla successiva fase del concorso dalla quale, lo ricordiamo, è stato escluso per l'ambiguità/erroneità di ben tre domande.

Da tanto si deduce che la esclusione della ricorrente risulterebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento e della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti risulterebbe indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea, ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione (C. Cost n. 90 – 12 aprile 2012 e n. 30 del 23 febbraio 2012. Ne consegue che i provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono in palese contrasto anche con l'art. 97 della Cost., attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 2 d.lgs n. 75/2017. La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: la pubblica amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che, se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino esclusivamente sulla legge e su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile.

Nel caso che ci occupa il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui interpreta in maniera errata e restrittiva le norme che disciplinano le procedure di stabilizzazione.

\*\*\*

***Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della par condicio, ingiustizia manifesta.***

Il provvedimento impugnato assunto nei confronti della ricorrente è gravemente lesivo del diritto di partecipare in condizioni di parità alla procedura concorsuale (Art. 51 e 3 Cost, 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: “ ogni individuo ha diritto di



*accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese”*), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all’Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4Cost).

In definitiva, i provvedimenti impugnati, penalizzano ingiustamente chi ricorre a causa di quiz mal formulati e/o con risposte del tutto erronee (v. domanda n. 46). Il diritto al lavoro di cui alla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: *“In base ad un principio applicabile già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-02-2006, Cherginets c. Ucraina, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, TryKhlib c. Ucraina, 38 – 50). Pertanto, in relazione all’azione prevista dall’art. 389 cpc in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010). E’ nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale “norma interposta” nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice Amministrativo è tenuto a considerare gli effetti dell’art. 6, a mente del quale “L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. [...]”. E così ha ben proseguito Codesto Tar Lazio “Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 01 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull’Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all’entrata in vigore del Trattato, vi è l’adesione dell’Unione alla CEDU, con la modifica dell’art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento “mediato” alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell’art. 6, viceversa, secondo il comma 2 “l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” e secondo il comma 3 “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*

*e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, ...." (così Tar Lazio, Sez II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010).*

Sotto distinto profilo, il diritto al lavoro viene in rilievo come diritto sociale di libertà positiva, ovvero per utilizzare le prospettazioni di Massimo D'Antona – come *“un diritto di lavorare, ossia di accedere al lavoro e di mantenere il lavoro ottenuto senza subire l'interferenza abusiva o discriminatoria di poteri pubblici o privati”*; ed ancora *“consiste piuttosto nella garanzia dell'uguaglianza (formale e sostanziale) delle persone rispetto al lavoro disponibile, un'uguaglianza che significa equilibrata concorrenza tra le persone e sicurezza rispetto ad abusi nel mercato del lavoro”*.

Orbene, il modus operandi assunto dall'amministrazione, viola anche il diritto alla sicurezza sociale. Con l'espressione sicurezza sociale si intende altresì l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Europea dei diritti inalienabili dell'Uomo, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di quanto ampiamente illustrato *“ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione [...]”*. Risulta palese che i provvedimenti impugnati sancendo l'illegittima esclusione del ricorrente, sono destinati ad incidere sul tenore di vita della medesima relativamente alle possibilità di accesso ad un lavoro più stabile.

\*\*\*

***Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 4877/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione***

**artt. 3, 57 e 97 Cost.**

Per quanto dettagliatamente già ricostruito in fatto, l'esclusione della ricorrente per soli due punti in una prova scritta nella quale una delle risposte sbagliate dalla candidata attiene ad un quesito da annullarsi per manifesta erroneità della risposta ritenuta corretta dall'amministrazione scolastica, dimostra che nella vicenda appaiono violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri prevista dall'articolo 8 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati, per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato "*trasparenza amministrativa*" si vuole che «*1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le 18 modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...*» (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017).

Rimane inspiegabile, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, l'esclusione dalla selezione di chi ricorre **SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE LEGITTIMA SE NON IN VIRTU' DELLA MANCATA RISPOSTA A QUIZ AMBIGUI ED ERRONEI**. Il procedimento va pertanto censurato per il fatto che non vi è traccia documentale della fase preliminare di predisposizione dei quesiti e neanche di un riesame completo della regolarità di tutti i quesiti.

La mancanza dei verbali relativi ad un riesame di tutti i quiz, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre.

L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale, il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la "*verbalizzazione dell'attività è requisito sostanziale della stessa*", e cioè requisito "*richiesto*

*per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova” (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).*

In argomento, già Codesto Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: *«Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all’elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti. ....Ora, a parte il fatto che dell’operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall’amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all’intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all’ulteriore principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela. Tanto premesso, non è dubitabile che l’assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull’attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l’incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti “erano incomprensibili, ovvero estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), ovvero prive di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile” (così a pag. 27 del ricorso). Va poi considerato, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione di esperti, che l’attività posta in essere da quest’ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame.*

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Alla luce di quanto dedotto in premessa, non pare possano residuare dubbi sull’esistenza del *fumus boni iuris*.

Che dall'erronea esclusione della ricorrente dal concorso de quo bandito nel 2020 derivino poi per quest'ultima danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, l'ulteriore svolgimento delle prove di concorso nonché, in seconda battuta, lo scorrimento delle relative graduatorie finali per le operazioni di reclutamento a tempo indeterminato sui posti messi a concorso per docenti della classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado*, con conseguenze assolutamente pregiudizievoli per l'istante sotto il profilo sia professionale che economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

La ricorrente ha, infatti, investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo.

Orbene, i tempi ordinari della decisione nel merito del presente ricorso non sembrano scongiurare tale rischio ed aggraverebbero, appesantendole, le misure per dare esecuzione agli auspicati provvedimenti di accoglimento del presente ricorso anche sul piano organizzativo per la stessa PA.

\*\*\*\*\*

**Tutto ciò premesso**, la parte ricorrente in epigrafe, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ravvisando nel caso di specie palese violazione di principi costituzionali, violazione di legge ed eccesso di potere, chiede e conclude perché l'**Onorevole Capo dello Stato**, previa eventuale remissione in termini, per errore scusabile, ai fini dell'impugnazione dei provvedimenti impugnati, voglia accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:

**1) in via preliminare cautelare:**

previo accertamento del dedotto *fumus* e del *periculum*

- a) sospendere, nel Lazio, l'esito della prova scritta del concorso per titoli ed esami di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 - come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 - per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado*;
- b) in ogni caso, sospendere la validità dei quesiti predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione e somministrati alla ricorrente nell'ambito della suddetta prova scritta per la classe di concorso A022, con la domanda 46;
- c) sospendere l'elenco dei candidati ammessi, nel Lazio, a sostenere la prova orale del suddetto concorso per la classe A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado* pubblicato in data 13.04.2022 con avviso USR Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV prot.

- 14074 unitamente a calendario rettificato di svolgimento delle prove stesse;
- d) sospendere la graduatoria definitiva di merito regionale del Lazio del concorso de quo per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado*, relativa al Concorso per titoli ed esami di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 - come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 – di prossima pubblicazione;
- e) in attesa della decisione nel merito, disporre con ordinanza cautelare, l'ammissione con riserva di **Giuliana Caprioglio** allo svolgimento della prova orale del suddetto concorso per la categoria dei docenti della classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado*, se del caso previo ordine di fissazione di sessioni suppletive o, in subordine, disporre per la ripetizione della sua prova scritta nel rispetto della legge e della parità di trattamento;
- f) dare tutte le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione del provvedimento invocato;
- Spese e competenze del cautelare rifuse e distratte;

**2) nel merito:**

- a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, come elencati in epigrafe all'oggetto, tra i quali, in primis, il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale e di tutti i provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame adottati per la prova di concorso della ricorrente per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado* di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 nonché l'elenco dei candidati ammessi, nel Lazio, a sostenere la prova orale del suddetto concorso per la classe A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado* pubblicato in data 13.04.2022 con avviso USR Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV prot. 14074 unitamente a calendario rettificato di svolgimento delle prove stesse ed infine la graduatoria definitiva di merito regionale del Lazio del concorso de quo per la classe di concorso A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado*, relativa al Concorso per titoli ed esami di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 - come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 – di prossima pubblicazione;
- b) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, ammettere in via definitiva la Prof.ssa **Giuliana Caprioglio** alla prova orale relativa al concorso per titoli ed esami, finalizzato al

reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe A022 - *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado* o, in subordine, disporre per la ripetizione della sua prova scritta di concorso, nel rispetto della legge e della parità di trattamento;

- c) dare tutte le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione del provvedimento invocato;  
Spese e competenze rifuse e distratte;

\*\*\*\*\*

**in via istruttoria**

Voglia l'Ill.mo Presidente della Repubblica adito:

- A) disporre la chiamata in causa degli eventuali controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR [hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami) (pagina web *Atti di Notifica*) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine dell'elenco ammessi alle prove orali del concorso de quo, nel Lazio, per la classe di concorso A022, recanti elenco dei potenziali controinteressati;
- B) disporre per supplementi istruttori e/o CTU per verificare la correttezza dei quiz a risposta multipla somministrati ai candidati ammessi alle prove scritte, nel Lazio, del concorso ordinario per esami e titoli per la classe di concorso A022, con particolare riferimento alla domanda di cui al n. 46 del quiz somministrato alla ricorrente.

\_\_\_\_\_

*Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [gianluca.magnani@oav.legalmail.it](mailto:gianluca.magnani@oav.legalmail.it) \_\_\_\_\_*

***La presente controversia verte in materia lavoro.***

***Il Contributo unificato dovuto e pagato dalla ricorrente ammonta ad € 650,00.***

\_\_\_\_\_

**Si allegano i seguenti ulteriori atti e documenti in copia:**

1. decreto Ministero dell'Istruzione del 20 aprile 2020, n. 201 ed allegato A;
2. a) DD n. 499 del 21.04.2020 – bando di concorso;  
b) D.D. n. 649 del 3 giugno 2020;  
c) D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
3. quadri di Riferimento per la Valutazione della Prova Scritta - Classe di concorso A022



- *Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado;*

4. a) avviso USR Lazio prot. 7707 del 23.02.2022 avente ad oggetto turni prova scritta del concorso per la c.c. A022;  
b) avviso USR Lazio avente ad oggetto convocazione della ricorrente per la prova scritta del concorso cc. A022;
5. prova scritta della ricorrente;
6. a) Parere *pro veritate* Prof. Pasquale Stoppelli, Ordinario di Filologia italiana alla “Sapienza” Università di Roma, sul quesito somministrato alla ricorrente nell’ambito della prova scritta concorso - c.c. A022, nel Lazio, del 21 marzo 2022 (T1), con il n. 46;  
b) curriculum vitae Prof. Pasquale Stoppelli;
7. a) Parere *pro veritate* Prof. Massimo Arcangeli, sul medesimo quesito che alla ricorrente è stato somministrato nell’ambito della prova scritta concorso - c.c. A022, nel Lazio, del 21 marzo 2022 (T1), con il n. 46;
8. a) stampa dalla pagina del libro di grammatica "La forza delle parole" del Prof. Luca Serianni, Professore emerito di Linguistica italiana alla Sapienza di Roma, con la definizione di *participio assoluto*;  
b) paragrafo della *grammatica italiana* curata dal Prof. Luca Serianni, Professore emerito di Linguistica italiana alla Sapienza di Roma;
9. avviso USR Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV prot. 14074 del 13.04.2022 con elenco ammessi alle prove orali del concorso per la classe A022;
10. DDG USR Lazio prot. 181 del 02.03.2022 avente ad oggetto la nomina della Commissione di concorso;

Albano Laziale, lì 15 luglio 2022

Avv. Gianluca Magnani

---

**Tutto ciò premesso,**

### **PQM**

Si chiede col presente atto di costituzione la trasposizione del ricorso straordinario al Capo di Stato integralmente riportato nel presente atto e per l’effetto si chiede all’Ec.mo Collegio adito di voler accogliere il presente atto di costituzione ai fini della trasposizione e per l’effetto, di voler accogliere il ricorso stesso e di voler annullare i provvedimenti ivi impugnati.

Roma, 29 settembre 2022

Avv. Gianluca Magnani